

Disegno di Legge di Bilancio 2021: Nuovi contributi per l'acquisto di auto nuove con emissioni CO2 fino a 135 g/km e di veicoli commerciali

1. Esteso termine per la rottamazione

Viene esteso da 15 a **30 giorni dalla data di consegna del veicolo, il termine entro cui il venditore ha l'obbligo**, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato alla demolizione (modifica del comma 1034, L. 145/2018).

2. Adeguamento delle fasce di CO2 per il pagamento del c.d. MALUS (nuovo comma 1042-bis, L. 145/2018)

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, chi acquista anche in locazione finanziaria ed immatricola in Italia, un veicolo nuovo di categoria M1 (veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) che emette **più di 190 g/km di CO2**, è tenuto al pagamento di **un'imposta parametrata al livello delle emissioni**, secondo la seguente tabella:

CO2 g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

Si ricorda che l'imposta è dovuta anche da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato, mentre dall'imposta sono esentati i veicoli speciali di cui all'Allegato II, parte A, punto 5, della Direttiva CE 46 del 2007 (camper, veicoli blindati, ambulanze, autotunebri, veicoli con accesso per sedie a rotelle). L'imposta va pagata al momento dell'immatricolazione con il modello F24.

Tale adeguamento delle soglie è dovuto al fatto che dal 1° gennaio 2021 il valore g/km di CO2 del veicolo, riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione, è misurato secondo il ciclo di prova WLTP e non più in NEDC.

Inoltre, viene stabilito che, nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione dell'ecobonus (L. 145/2018, comma 1031) e dei contributi di cui al DL Agosto (comma 1-bis dell'art. 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021, si considera, fino al 30 giugno 2021, il valore di g/km di CO2 relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito da una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di prossima emanazione.

3. Extra-bonus per gli acquisti di autovetture fino a 60 g/km di CO2 per tutto il 2021

Oltre all'ecobonus (articolo 1, comma 1031, L. 145/2018), alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, di prezzo di listino della casa automobilistica inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa), sono riconosciuti i seguenti **contributi**:

a) per **l'acquisto di un'autovettura (M1) con contestuale rottamazione** di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale, parametrato al numero di g/km di CO2 secondo gli importi di cui alla seguente tabella, è riconosciuto a condizione che sia praticato dal **venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro**:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000

b) per l'**acquisto di un'autovettura in assenza di rottamazione**, il contributo statale è parametrato al numero di g/km di CO2 secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato **dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro**:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000

Tali incentivi sono cumulabili con l'ecobonus ex art. 1, comma 1031, L. 145/2018.

4. Incentivi per gli acquisti con rottamazione di autovetture con emissioni di CO2 per g/km comprese tra 61 e 135 per il primo semestre 2021

Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un'autovettura (M1) nuova di fabbrica omologata in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione, con prezzo di listino della casa automobilistica inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa), è riconosciuto un **contributo all'acquisto di euro 1.500** con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di g/km di CO2 sia ricompreso tra 61 e 135 e sia praticato dal **venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro**.

Nel caso in cui l'acquisto della vettura nuova (con extrabonus o con rottamazione per la fascia 61-135 g/km di CO2) sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

5. Incentivi per gli acquisti, con o senza rottamazione, di veicoli commerciali (N1) o autoveicoli speciali di categoria M1 per il primo semestre 2021

A chi acquista in Italia a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo **differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV**, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0-1.999 ton			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2-3.299 ton			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3-3,5 ton			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

Fondi disponibili

Per l'erogazione dei contributi di cui ai precedenti punti 3,4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di **420 milioni di euro per l'anno 2021** con la seguente ripartizione:

- a) **euro 120 milioni** riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂ (che si sommano ai 270 milioni di euro già stanziati portando i fondi per il 2021 per i veicoli fino a 60 g/km di CO₂ a 390 mln);
- b) **euro 250 milioni** riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂;
- c) **euro 50 milioni** riservati per i contributi all'acquisto veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, **di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.**

Ai fini dell'attuazione degli incentivi di cui i precedenti punti 3, 4 e 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della L. 145/2018, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019.